

# **NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**(ART. 41, 4° COMMA, C.P.A.)**

**A TUTTI I CONTROINTERESSATI**

## **ESTREMI ORDINANZA**

In esecuzione dell'ordinanza n. 10855/2025 del 4-6-2025 del TAR del Lazio, Roma, Sezione Quarta Ter, che ha disposto la notifica per pubblici proclami del ricorso iscritto al NRG 5025/2025, il sottoscritto Avv. Donatello Genovese, difensore dei ricorrenti, rende noto quanto segue.

## **AUTORITA' GIUDIZIARIA E NRG**

Il ricorso NRG 5025/2025, notificato e depositato il 22 aprile 2025, pende innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione Quarta Ter, ed è fissato per l'udienza pubblica del 23 settembre 2025.

## **NOMINATIVI DELLE PARTI RICORRENTI**

Il ricorso è stato proposto dai Dottori Antonio Agorini, Romina Al Mansour, Antonio Massimo Attinà, Valentina Avallone, Silvia Biancofiore, Valentina Buzzone, Erica Calabrò, Elena Capuano, Elisabetta Caradonna, Laura Carapezza, Michela Caruso, Luigi Castriota, Mara Letizia Catalano, Fabio Angelo Cicchetti, Pierluigi Corrado, Elena Corsini, Diego Cossu, Salvatore Costa, Cristina Crucianelli, Oscar D'Avino, Fabrizio D'Andrea, Domenico Daniele, Francesca Danza, Isabella Dell'Aera, Silvia Desogus, Ilaria Di Sabatino, Sara Dovere, Adriano Durante, Antonino Fazio, Valeria Ferraroni, Valentina Ferri, Claudia Ferrini, Eva Fiorini, Angela Fontana, Stefano Francocci, Pasquale Gerbasi, Silvia Gernini, Sonila Hodo, Federico Langella, Silvia Gerlanda Laurino, Carmelo Lazzaro, Francesca Legnazzi, Giacomo Leonello Leonelli, Fabio Lioy, Simona Maggio, Gaia Mariani, Angelo Marotta, Antonio Massaro, Catalina Mendez Castro, Patrizio Olivieri,

Laura Passalacqua, Alessandra Pastuglia, Christian Petrelli, Silvia Pietrogrande, Veronica Piras, Lucia Pischedda, Michele Porcelli, Michele Potenza, Claudia Prestipino, Carla Pusceddu, Andrea Ranaldi, Catia Randelli, Morena Rapolla, Gianvito Renna, Serena Anna Romancino, Mario Romano, Roberto Rossi, Luca Ruggieri, Emanuele Ruotolo, Rudy Russo, Francesca Sabia, Michele Francesco Saggiomo, Giuseppe Salerno, Sergio Salvaggio, Alessandro Sanapo, Raffaele Santarsiero, Raffaella Sapia, Rossella Scarmato, Sara Spaziani, Rosa Stompanato, Fabrizia Tonanzi, Lorenzo Trapani, Giuseppina Trombetta, Morena Vaccaro, Luigi Valenti, Maria Verdiana Vartuli, Giovanna Venier, Filippo Venturini, Federica Volpe e Giuseppe Volzone, rappresentati e difesi dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Potenza, via Mazzini, 23/A.

#### **AMMINISTRAZIONI INTIMATE**

Il ricorso è stato proposto contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione Interministeriale Ripam, il Formez Pa ed il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nonché contro il Ministro per la Pubblica Amministrazione, non costituito in giudizio.

#### **CONTROINTERESSATI**

Il ricorso è stato proposto nei confronti dei controinteressati Giovanni Nicoletti, rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Tranquilli, Francesca Saracci e Feliciano Rossi, nonché di Francesca Rosalba Caglioti, non costituita.

Ulteriori controinteressati sono indicati nelle accluse graduatorie dei vincitori del profilo funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (Codice A.2) e del profilo funzionari con competenze in procurement (Codice A.3).

Sono intervenuti ad opponendum: Aniello Formisano, Claudia Di Berto, Aliaksandr D'Elia, Vincenzo Cocozza, Domenico Dell'Omo, Sara Ciccolini, Letizia Renzi, Antonio Tortora, Pasquale Alessandro Milo, Greta Pompei, Alessio Fuccillo, Verdiana

Milano, Claudia Malatesta, Andrea Amodio Parrella, Maria Laura De Simone, Matteo Giannone, Lucio Colagiacomio, Alessia Coco, Chiara Arruzzoli, Giusy Lauro, Teresa D'Alterio, Ada Garramone, Antonella Cupri, Giannandrea Arduini, Viviana Calabrese, Valentina Congiu, Donato Baiano, Giuseppe Cillis, Gabriela Sio e Anna Pia Nicoletti, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Ferretti ed Ezio Maria Zuppari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

Sono altresì intervenuti ad opponendum: Acciaroli Martina, Andreoli Manuela, Angrisani Gaia, Arleo Alessio, Becciu Fabrizio, Benigno Marianna, Bertolo Antonio, Bianchi Gianna, Biniaris Artemis, Biscella Chiara, Bisogni Emanuela, Boco Noemi, Borzi Martina, Bravi Alessandro, Caldarigi Giacomo, Castiglione Margot, Cavaliere Rosa, Cicioni Giulia, Colavolpe Raffaella, Colucci Roberto, Comisso Egle, Corradi Elena Littoria, Costantino Lucia, Croce Antonella, De Cristofaro Morrison Janet, De Vittino Adelchi, Del Prete Pasquale, Della Gatta Ettore, Di Cillo Giorgia, Di Francesco Roberto Di Girolamo Tommaso, Di Grazia Diego, Di Grazia Ilenia, Di Marco Giuseppe Alessandro, Falasc Vanessa, Falini Federica, Fantasia Valentina, Fattori Michela, Felli Francesca, Ficher Alessandra, Foria Fabio, Giacomelli Luisa, Giordano Lidia Martina, Granata Germana, Gulli Maria Luisa, La Bella Gabriele, La Mendola Sandro Eduardo, La Spada Maria Grazia Francesca, Lasco Vincenzo, Longo Daniele, Manganiello Maria, Marinelli Rasi Tonino, Marotta Alessio, Pagano Andrea Antonio, Palazzo Valentina, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via di Villa Ada, 57.

### **ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

Il ricorso è stato proposto per ottenere l'annullamento, previa sospensiva: 1) della delibera della Commissione RIPAM del 18-2-2025, pubblicata sul Portale INPA in data 27-2-2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa; 2) ove lesive, delle note del Ministero della Difesa acquisite al prot. n. DFP-0089283-A-

20/12/2024 e prot. n. DFP-0011182-A-12/02/2025, menzionate nel provvedimento sub 1) e mai comunicate; 3) ove lesiva, della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (codice A.2); 4) ove lesiva, della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in procurement (codice A.3) (sia quella originaria che quella rettificata); 5) ove esistenti e lesive, delle graduatorie degli idonei non vincitori del predetto concorso, benché non pubblicate; 6) ove esistenti e lesivi, dei provvedimenti di validazione e/o di approvazione delle predette graduatorie; 7) ove esistenti e lesivi, dei provvedimenti di nomina e di immissione in servizio dei vincitori del concorso de quo; 8) ove esistenti e lesivi, di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici relativamente al concorso de quo; 9) ove esistenti e lesivi, degli atti di nomina delle Commissioni esaminatrici del concorso de quo; 10) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti.

### **SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO**

Col primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10, 10-bis e 11 della L. 7-8-1990 n. 241 e succ. mod e int., atteso che la delibera della Commissione RIPAM del 18-2-2025, di riadozione ora per allora del bando di concorso annullato, non è stata preceduta dall'adempimento partecipativo previsto da tali norme, nonostante i che ricorrenti siano destinatari degli effetti favorevoli delle sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato e nonostante che essi, con istanza del 3-12-2024,

abbiano chiesto l'assunzione in servizio, dichiarandosi disposti, in tale evenienza, a rinunciare agli effetti favorevoli delle sentenze, sì da consentire la prosecuzione dei concorsi di cui ai bandi annullati.

Qualora l'amministrazione avesse consentito la partecipazione dei ricorrenti, il procedimento avviato avrebbe avuto un esito diverso, in quanto costoro avrebbero potuto apportare gli elementi di valutazione dedotti col ricorso e dimostrare, in punto di fatto, l'erroneità delle tesi dell'amministrazione.

Col secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 21-nonies della L. 7-8-1990 n. 241, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 del DPR 487/1994 ed il vizio di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa tipica del potere esercitato.

Infatti la delibera della Commissione Ripam del 18-2-2025: convalida un atto amministrativo non già *"annullabile"*, ma annullato, ossia eliminato dal mondo giuridico per effetto di dette sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato; non enuncia le ragioni di pubblico interesse alla base della convalida ed interviene in un termine non ragionevole; non contiene le specificazioni previste dall'art. 3 del DPR 487/1994, limitandosi ad enunciare meri passaggi motivazionali di un fantomatico bando non più esistente nel mondo giuridico, in quanto completamente travolto dalle citate pronunce giurisdizionali, passate in giudicato.

Col terzo motivo si è lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 21-septies della L. 241/1990, dell'art. 114 c.p.a. (d.lgs. 104/2010) e delle statuizioni delle sentenze n. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato.

Poiché il Consiglio di Stato non ha fatto salva l'ulteriore attività dell'amministrazione, come solitamente avviene in caso di annullamento per ragioni formali, era preclusa la riedizione dell'attività amministrativa; per cui l'amministrazione avrebbe dovuto eseguire le sentenze assumendo i ricorrenti.

Peraltro la riadozione del bando di concorso, ora per allora, fatta col provvedimento impugnato, è priva di un adeguato supporto motivazionale, non essendo stato adempiuto quel *"rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria"*

richiamato nelle pronunce nn. 9488 e 9489 del 2024.

In ogni caso, il provvedimento viola e/o elude dette pronunce, che hanno affermato *“che gli appellanti vedono ... direttamente soddisfatta la loro pretesa ed immediatamente realizzato l’interesse azionato, raggiungendo, in pratica, il bene della vita agognato”* (ossia l’assunzione nei posti di lavoro illegittimamente messi a concorso) e che *“i ricorrenti, impugnando tempestivamente i nuovi bandi emessi dall’amministrazione senza alcuna considerazione della perdurante vigenza della precedente graduatoria ed ottenendo l’annullamento di tali provvedimenti, sono riusciti a tutelare efficacemente i loro interessi, salvaguardandoli da ogni effetto lesivo”*.

Col quarto motivo si è dedotta la violazione e falsa applicazione degli art. 35, comma 5-ter, 35.1, comma 2, e 36, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., degli artt. 19 e 21 del DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023, dell’art. 4 del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013 e dei principi generali in tema di scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficace, nonché degli artt. 1, 3 e 6 della L. 241/1990 e degli artt. 4, 24, 97, 103, 111 e 113 della Costituzione.

Il provvedimento di riadozione, ora per allora, del bando di concorso annullato dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 è illegittimo per tali vizi, poiché nessuna delle nuove motivazioni addotte dalla Commissione RIPAM giustifica la decisione di indire la procedura concorsuale e di non attingere dalla graduatoria CUFA, quantomeno con riferimento alle *“n. 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1)”*, se non anche con riferimento ai profili A.2 (*“n. 35 unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche”*) e A.3 (*“n. 75 unità con competenze in procurement”*).

Si è dedotto che, rispetto a tali profili professionali, vi è perfetta identità tra la figura prevista dal bando CUFA 2020-2021 (*“personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo”*) e quella ricercata dal bando Difesa del 29-12-2023 (*“personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area Funzionari del Ministero della difesa, di cui n. 262*

*(...) funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale").*

Col quinto motivo si è dedotta l'irrelevanza del sopravvenuto art. 4, comma 1, del D.L. 14-3-2025 n. 25, conv. in L. 69/2025, o, in subordine, la sua illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 97, 24, 25, 111, 1° e 2° comma, e 117, 1° comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 4/2024.

Si rimanda, per una più completa informazione, al testo integrale del ricorso che si allega al presente avviso.

### **INFORMAZIONI SUL PROCESSO**

Si rende noto, infine, che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito "[www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)", attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si rimanda, per una più completa informazione, ai contenuti del ricorso e dell'ordinanza collegiale allegati al presente avviso.

Potenza, 5 giugno 2025

Avv. Donatello Genovese